



FONDAZIONE
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO - ONLUS

P.zza Libertà, 2 - 26048 Sospiro (CR) - Tel: 0372/6201 - Fax: 0372/620299
C.F. 80004030195 - P.I. 00385470190 Web: www.fondazionesospiro.it - Mail: fondazione@fondazionesospiro.it

CONTRATTO DI INGRESSO ALLA RSA
TRA

La Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro – Onlus, con sede legale in Sospiro (Cr) P.zza Libertà 2, iscritta al Registro delle persone giuridiche private della Regione Lombardia al n. 1875, P.I. n. 00385470190 e C.F. 80004030195, in persona del Direttore Generale Dr. FABIO BERTUSI domiciliato per la carica ove sopra, di seguito per brevità indicato come Ente Gestore.

E

Sig./Sig.ra _____
Nato/a a _____ il _____ Residente a _____
_____ in Via/Piazza _____ n. _____ CAP _____
tel _____ C.F. _____ Tessera sanitaria _____

il Sig./sig.ra _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____
in Via/Piazza _____ n. _____ C.F. _____ CAP _____
_____ tel _____ Mail _____ @ _____ MAIL PEC _____
_____ @ _____

nella sua qualità di **Tutore** **Curatore** **Amministratore di Sostegno dell'Ospite**,
Sottoscrittore contraente, che agisce in rappresentanza del sig./sig.ra
_____ nato/a _____ il _____ C.F. _____
_____ Tessera sanitaria _____ giusto
provvedimento n. _____ che si allega,

PREMESSO CHE

La Residenza Sanitaria per anziani (RSA) della Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro Onlus è autorizzata all'esercizio e accreditato ai sensi delle vigenti disposizioni della Regione Lombardia e che l'Ente Gestore ha verificato al momento dell'ingresso che l'ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per l'RSA, assicurando per l'inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate all'ATS o al Comune;

L'Ospite **Tutore** **Curatore** **Amministratore di Sostegno** **Sottoscrittore contraente**

(di seguito denominato Ospite) Sig./Sig.ra _____ ha chiesto l'ammissione alla RSA della Fondazione del Sig./Sig.ra _____ e che è stato informato/a circa i servizi e le prestazioni offerti dalla Fondazione ed in ordine agli standard gestionali adottati dalla medesima

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) – Oggetto del contratto e prestazioni garantite

La Fondazione "Istituto Ospedaliero di Sospiro - onlus" si dichiara disponibile ad accogliere il/la Sig./Sig.ra _____ presso la propria RSA – unità operativa denominata _____ impegnandosi a garantire le prestazioni di cui al Regolamento per l'ammissione e Carta dei servizi, come riportate al successivo art. 8).

Art. 2) - Obblighi a carico dell'Ospite

Con la firma del contratto l'ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/Sottoscrittore contraente) si obbliga al pagamento della retta di ricovero ed al rispetto del Regolamento per l'ammissione e la vita comunitaria.

L'ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/Sottoscrittore contraente), in caso di venuta meno del Terzo Coobbligato, si impegna ad individuare tempestivamente altro soggetto in sostituzione che presta analoga garanzia sottoscrivendo apposito impegno, da allegare al presente contratto. In mancanza, si produrranno gli effetti di cui all'art. 4 lett b) n. 8 (recesso).

Art. 3) - Obblighi a carico del Terzo Coobbligato

Con la firma del contratto, il Terzo Coobbligato Sig./sig.ra _____ nato/a a _____ il _____ residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ C.F. _____ CAP _____ tel _____ Mail _____ @ _____ Mail Pec _____ @ _____

si obbliga, in via solidale con l'Ospite, al pagamento della retta.

La presente assunzione del debito, tuttavia, non ha valore liberatorio tanto nei confronti dell'Ospite, quanto nei confronti di eventuali soggetti coobbligati in solido, ai sensi di legge, al pagamento della retta e di quant'altro dovuto all'Ente Gestore.

Il Terzo Coobbligato si impegna a comunicare all'Ente Gestore ogni modifica dei dati necessari ai fini del mantenimento del proprio impegno.

Art. 4) Termine iniziale e finale del contratto

Il presente contratto decorre dal _____ giorno dell'ingresso, è a tempo indeterminato e può avere termine per:

- A) dimissioni volontarie;
- B) dimissioni da parte dell'Ente Gestore
- C) decesso dell'Ospite;

A) Dimissioni volontarie

Il recesso per qualsiasi motivo dal presente contratto comporta la rinuncia al posto letto assegnato e l'obbligo di lasciare la struttura. In tal caso la volontà dovrà manifestarsi per iscritto compilando apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Ente Gestore con un preavviso di almeno 15 giorni. L'Ospite che lascia la struttura prima del termine innanzi indicato è comunque tenuto a pagare la retta fino a coprire l'intero periodo di preavviso non dato. Il recesso, una volta inoltrato, è irrevocabile ed alla scadenza dei 15 giorni dalla data di presentazione L'Ospite deve lasciare la R.S.A.

Alla persona dimissionaria l'Ente Gestore consegna la lettera di dimissione che riporta il programma degli interventi effettuati, le indagini di laboratorio e strumentali compiute, la terapia in atto e consigliata.

Il recesso si perfeziona solo con l'avvenuto abbandono del posto letto assegnato. Fino a quella data è dovuto il pagamento della retta di degenza.

B) Dimissioni da parte dell'Ente Gestore (Risoluzione e Recesso del Contratto)

La Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla dimissione l'Ospite in caso di:

1. accertamento di forme morbose o comportamenti incompatibili con la vita comunitaria in R.S.A. e difforni da quanto previsto dal Regolamento.
2. mancato pagamento della retta di degenza per **almeno tre mensilità consecutive**, con imputazione delle eventuali spese per ricovero adeguato dell'Ospite in altra idonea struttura o per il suo rinvio al proprio domicilio o altro indicato.
3. Mancata ricostituzione della cauzione incamerata quale pagamento di rette insolute, ai sensi dell'art 5.
4. disaccordo con i familiari, con l'Ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/sottoscrittore contraente) e/o con gli Enti di riferimento in relazione al progetto assistenziale, sanitario e riabilitativo dell'Ospite;
5. in caso di mancata adesione alle pratiche sanitarie (accertamenti e trattamenti) da parte dell'Ospite, (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/sottoscrittore contraente).
6. in caso di atti o comportamenti dell'Ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/sottoscrittore contraente) che manifestino un'evidente mancanza di fiducia nell'operato dell'Ente Gestore.
7. Mancata accettazione o inosservanza grave del Regolamento per l'ammissione e la vita comunitaria.
8. Mancata sostituzione del Terzo Coobbligato ai sensi dell'art. 2)
9. Mancato accordo circa la determinazione della retta di degenza e/o eventuali modifiche al contratto o Regolamento.

Nel caso di dimissione da parte della Fondazione, la stessa potrà essere attuata previa attivazione, da parte della Fondazione stessa, del Comune di residenza dell'Ospite e dell'ATS affinché avvenga in forma assistita e solo dopo aver esaurito i propri obblighi normativamente sanciti.

Salvo situazioni di estrema gravità, l'Ente Gestore garantisce la permanenza del soggetto, dalla data di dimissione, per un periodo massimo di 60 giorni, necessario ai servizi per individuare una nuova realtà residenziale.

C) Decesso

In caso di decesso la giornata del decesso viene calcolata per intero.

Art. 5 – Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione del contratto il sottoscrittore contraente versa, mediante bonifico bancario o con assegno circolare o bancario con la clausola "non trasferibile", un deposito cauzionale pari all'importo di una mensilità che dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto e sarà infruttifero.

Il sottoscrittore contraente si obbliga altresì a versare gli eventuali adeguamenti di tale deposito, decisi dal Gestore, che saranno tempestivamente comunicati.

Il deposito potrà essere incamerato dalla Fondazione in caso di insolvenza nel pagamento della retta. In tal caso il sottoscrittore contraente si obbliga alla sua immediata ricostituzione. In caso contrario si potrà procedere alle dimissioni dell'Ospite ai sensi dell'art 4 lett b) n. 3 del presente contratto.

Il deposito sarà rimborsato al sottoscrittore contraente a mezzo bonifico bancario, previa verifica degli adempimenti contrattuali, entro 30 giorni dal termine del rapporto contrattuale.

Art. 6 – Aggiornamento dei dati

Sarà cura dell'Ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/Sottoscrittore contraente) provvedere con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, la propria anagrafica e quella del Terzo Coobbligato (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari, situazioni pensionistiche, stato di riconoscimento dell'invalidità civile ...); in caso di ritardi od omissioni verranno imputate le spese e gli eventuali danni.

Art. 7 – Retta di degenza e prestazioni garantite

a) Determinazione della retta

La retta di degenza, dovuta quale corrispettivo per le prestazioni erogate, è decisa unilateralmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestore che si riserva la facoltà di modificarla sulla base dell'aumento dell'indice Istat, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti contrattuali del personale o dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni saranno tempestivamente comunicate in forma scritta. Trascorsi i termini previsti nella comunicazione di modifica senza alcuna manifestazione contraria, la variazione si considererà implicitamente accettata ed i soggetti obbligati tenuti al pagamento nei termini indicati in fattura.

La retta giornaliera a carico dell'Ospite ed in via solidale del Terzo Coobbligato, è di €. ____ al netto del contributo sanitario regionale e con l'applicazione del bollo se previsto dalla normativa vigente.

Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell'Ospite in RSA come risulta riportata nel fascicolo socio assistenziale, e termina il giorno di cessazione del ricovero che è quindi compreso.

Il ritardato o il mancato pagamento della retta può comportare, a discrezione del Gestore, la risoluzione del presente contratto. In ogni caso il Gestore si riserva di applicare, ove dovuti, gli interessi legali di mora ai sensi di legge.

b) Prestazioni garantite

Le prestazioni incluse nella retta di degenza, che è omnicomprensiva, sono elencate nella carta dei servizi.

Più precisamente sono comprese:

- tutte le prestazioni assistenziali/riabilitative: Medico (comprese alcune prestazioni specialistiche disponibili presso la RSA), Fisioterapista, Infermiere, Educatore/Animatore, OTA, OSS;
- tutte le prestazioni di tipo alberghiero comprese le diete specifiche

- il servizio di parrucchiera e lavanderia.

sono invece esclusi gli acquisti legati alle esigenze personali dell'Ospite (es. distributori automatici di bevande e alimenti) per uscite con operatori, gite, soggiorni, abbigliamento, attività ricreative e altre prestazioni legate a particolari esigenze personali (ad es.: trattamenti estetici, protesi dentarie, occhiali e altre protesi e ausili non prescrivibili dal Servizio Sanitario Regionale, sigarette, telefonate ad uso privato ecc.).

Sono altresì escluse visite, esami clinici e trattamenti sanitari non espressamente richiesti dall'Ente Gestore.

c) Assenze temporanee

Per ogni assenza temporanea dell'Ospite dovuta a rientri in famiglia, vacanze o a qualsiasi altro titolo che non sia il ricovero ospedaliero, la retta giornaliera è dovuta interamente per i primi 15 giorni ed è ridotta del 20% per i giorni successivi.

In caso di ricoveri ospedalieri, la retta è dovuta per intero.

Le assenze temporanee, ad eccezione dei ricoveri ospedalieri, devono essere preventivamente autorizzate.

Non sono considerate assenze i periodi trascorsi in soggiorni climatici organizzati dall'Ente Gestore.

e) Pagamento retta

Il **pagamento della retta mensile** dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato nella fattura mensile posticipata, intestata al fruitore del servizio ed inviata al seguente indirizzo _____ utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato, già predisposto, oppure mediante SEPA o bonifico bancario. Sono fatti salvi termini diversi fissati in accordi, contratti o convenzioni che prevedano scadenze diverse, solo nel caso in cui il pagamento della retta sia posto, in toto o in parte, a carico di Enti Pubblici.

f) Conseguenze del mancato pagamento della retta

Il mancato pagamento della retta di degenza nei termini stabiliti, comporta di diritto la corresponsione degli interessi di ritardato pagamento nella misura legale.

In caso di mancato pagamento di tre mensilità consecutive, il contratto si intende risolto di diritto e l'Ospite ha obbligo di lasciare l'RSA entro 10 giorni dalla scadenza del pagamento fatta salva l'adozione delle procedure previste per le dimissioni assistite. L'ente Gestore si riserva il diritto di agire in giudizio per il recupero del credito insoluto.

g) Certificazione fiscale/Fatturazione

L'Ente Gestore si impegna a rilasciare annualmente idonea certificazione attestante l'entità della quota parte per spese sanitarie e assistenziali ai fini della deducibilità fiscale, così come previsto dalle norme vigenti.

Art. 8 – Polizza assicurativa e responsabilità

L'Ente Gestore risponde dei danni cagionati all'Ospite in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia dei propri dipendenti o collaboratori.

A tal fine, ha sottoscritto idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile.

L'Ente Gestore non risponde per i danni a cose o persone cagionati dai propri Ospiti se non sottoposti a sorveglianza o custodia del proprio personale.

Art. 9 Oggetti personali

Gli Ospiti hanno la facoltà di portare e trattenere nella propria stanza oggetti personali di piccole dimensioni e modico valore nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri Ospiti e dell'organizzazione dell'assistenza.

L'Ente Gestore risponde del loro smarrimento o furto avvenuti nelle unità abitative per gli effetti e nei limiti di cui agli artt. 1783-1786 C.c.

Nel caso di decesso dell'Ospite, gli oggetti o le somme di denaro conservate nel reparto potranno essere ritirati dagli eredi legittimi o aventi causa.

Art. 10 Fascicolo socio-sanitario ed amministrativo

L'Ente Gestore assicura la regolare tenuta dei fascicoli socio-sanitario (FASAS) ed amministrativo che potranno essere oggetto di consultazione e di richiesta a termini di legge.

In particolare, l'Ospite o suo legale rappresentante ha diritto di avere copia della documentazione sanitaria contenuta nel FASAS relativa al periodo di degenza presso la Fondazione. La richiesta va inoltrata all'Ufficio Sportello Unico ed il rilascio avviene entro 30 giorni dalla richiesta. Il rilascio è soggetto al pagamento delle sole spese vive sostenute per la duplicazione se dovute.

Art. 11 Accettazione di clausole e regolamenti

L'Ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/sottoscrittore contraente) dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le norme che regolano il ricovero e il soggiorno presso l'Ente Gestore, come risultanti dal Regolamento di spedalità e dalla Carta dei Servizi, ai quali si rinvia per quanto non previsto nel presente contratto e che sono sua parte integrante e sostanziale.

Con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di averne ricevuto copia e di conoscerne i contenuti.

E' facoltà dell'Ente Gestore apportare modifiche al Regolamento per la vita comunitaria che saranno oggetto di tempestiva comunicazione - ogni qualvolta lo ritenga necessario.

In caso di mancata accettazione o di inosservanza del regolamento da parte dell'Ospite, lo stesso verrà dimesso ai sensi dell'art. 4) lett. B) punto 9.

Art. 12 Modifiche al contratto

Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che, essendo l'Ente Gestore sottoposto alla normativa nazionale e regionale applicabile, ogni norma del presente contratto o del regolamento ad esso collegato che sia in conflitto con detta normativa è disapplicata e da essa automaticamente sostituita.

In caso di mancata accettazione delle modifiche o di inosservanza del regolamento da parte dell'Ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/sottoscrittore contraente), il presente contratto si intende risolto e l'Ospite verrà dimesso a cura e spese del sottoscrittore contraente.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

L'ente Gestore, Titolare del trattamento dei dati personali, acquisisce e tratta una serie di dati personali dell'Ospite, indispensabili per l'esecuzione del contratto di ricovero, in relazione ai fini di cura e assistenza.

Tali dati sono trattati nel rispetto e con tutte le garanzie previste dal D.Lgs. n. 679/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

All'atto del ricovero all'Ospite viene fornita precisa informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 della normativa sopra richiamata ed acquisito, ove necessario, il consenso al trattamento.

Referente del trattamento dei dati è il Direttore/Responsabile del Dipartimento Anziani. Titolare del trattamento è la Fondazione nella persona del suo presidente pro tempore.

Art. 14 - D. lgs. 231/01 e rispetto del Codice Etico

L’Ospite è a conoscenza che Fondazione Sospiro ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (MOG), con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale (<https://www.fondazionesospiro.it>) e che dichiara di aver compreso. L’utente aderisce ai principi del succitato MOG e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello.

Art. 15 Divieto di cessione

E’ fatto divieto di cessione del presente contratto salvo consenso espresso dell’Ospite (anche tramite il curatore/tutore/Amm. di sostegno/sottoscrittore contraente) e dell’Ente Gestore.

Art. 16 Foro competente

In caso di controversia le parti eleggono di comune accordo come foro competente il Foro di Cremona.

Letto confermato e sottoscritto.

Sospiro, _____

Per il Gestore
Il Direttore Generale
(Dr. Fabio Bertusi)

Il sottoscrittore contraente

Il Terzo coobbligato

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. sono espressamente approvati i seguenti articoli del Contratto in quanto aventi carattere vessatorio: 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12

Per il Gestore
Il Direttore Generale
(Dr. Fabio Bertusi)

Il sottoscrittore contraente

Il Terzo coobbligato

Allegati

- Eventuale Provvedimento di nomina
- Carta dei Servizi
- Regolamento